



## CONTRARIAN

### PERCHÉ META NON VUOLE ESSERE UN GATEKEEPER

► Con l'approvazione del Regolamento Ue 2022/1925 sui mercati equi e contendibili nel settore digitale (Digital Markets Act o Dma) l'Unione Europea ha risposto alle sfide emergenti nell'ambito di riferimento, fornendo un complesso di norme fondamentali che mira a individuare ex ante le condotte che hanno un impatto sulla concorrenza del mercato dell'Unione e a porre alcuni limiti alle pratiche commerciali delle grandi piattaforme che detengono la quota maggiore di mercato, ossia i gatekeeper. Essi, oltre a fornire servizi di piattaforma di base, raccolgono e accumulano enormi quantità di dati, limitando le potenzialità di concorrenza di nuovi operatori e start-up. Si tratta di aziende che superano specifici limiti dimensionali e di fatturato e quindi detengono una posizione dominante sul mercato. Per poter essere considerata gatekeeper, una piattaforma deve: **i)** aver raggiunto un fatturato annuo di almeno 7,5 miliardi di euro o avere una capitalizzazione di mercato pari ad almeno 75 miliardi di euro; **ii)** avere almeno 45 milioni di utenti finali su base mensile; **iii)** contare almeno 10 mila utenti commerciali stabiliti nell'Ue; **iv)** controllare uno o più servizi di piattaforma di base in almeno tre Stati membri. Sulla base di questi requisiti, lo scorso 6 settembre la Commissione europea ha assegnato il ruolo di gatekeeper a sei aziende: Amazon, Apple, Meta, Apple, Microsoft e ByteDance, concedendo a ciascuna di esse sei mesi di tempo per adeguarsi a quanto prescritto dal Dma. Tra gli obblighi più significativi, si ricordano quelli di: rendere i propri servizi interoperabili per i terzi; consentire agli utenti commerciali di accedere ai dati che generano utilizzando la piattaforma; fornire alle imprese che usufruiscono dei servizi pubblicitari gli strumenti e le informazioni necessarie per consentire agli inserzionisti e agli editori di effettuare verifiche sui messaggi pubblicitari; consentire agli utenti commerciali di promuovere le proprie offerte e concludere contratti con i clienti anche al di fuori della piattaforma. Molteplici anche i divieti, per esempio quelli di: impedire agli utenti di disinstallare applicazio-

ni o software; tenere traccia degli utenti al di fuori dei servizi essenziali della piattaforma, per motivi pubblicitari, senza previo consenso; riservare ai propri prodotti e servizi un trattamento di favore in termini di classificazione rispetto a prodotti o servizi analoghi offerti da terzi sulla piattaforma. Se i gatekeeper non dovessero adeguarsi, la sanzione amministrativa applicabile può arrivare sino al 10% del fatturato globale dell'azienda realizzato nel corso del precedente esercizio finanziario. A ciò si aggiunga che, in caso di violazioni sistematiche degli obblighi, accertate con un'indagine di mercato, saranno applicate misure correttive di natura finanziaria e strutturale. Alla luce di quanto finora illustrato, quindi della gravosità di obblighi e divieti imposti alle imprese, non si sono fatte attendere le rimostranze delle big tech del mondo digitale, che hanno presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea (Cgue). L'obiezione mossa da Meta, il colosso di Mark Zuckerberg si fonda sulla - asseritamente errata - valutazione della Commissione Europea, la quale avrebbe impropriamente assoggettato Messenger e Facebook Marketplace al Dma. La contestazione muove dall'improprio ruolo assegnato alle due piattaforme, erroneamente identificate come «servizi gateway». Sembra che Meta abbia ribadito con forza la propria visione diametralmente opposta, fornendo il proprio punto di vista: Messenger non sarebbe qualificabile come servizio di messaggistica distinto da Facebook di cui costituisce, al contrario, una semplice funzionalità, pertanto, non dovrebbe essere soggetto all'obbligo di interoperabilità; quanto a Marketplace, Considerata la scadenza del 6 marzo 2024, data in cui i gatekeeper dovranno ufficialmente adeguarsi a quanto imposto dalla normativa, non resta che attendere gli ulteriori sviluppi ed apprendere quale sarà l'inquadramento a cui la Corte di Giustizia deciderà di aderire sulla base di quanto prescritto dal Dma. (riproduzione riservata)

Vincenzo Colarocco  
studio Previti